

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 1/24

- Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionato Italiano Assoluto", svoltasi al Play Hall di Riccione nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2024;
- Rilevato che dalla relazione di gara emerge che il giorno 20 gennaio, nelle disciplina: Salsa Shine Solo Femminile Over 17 Classe Open e Bachata shine Solo Femminile Over 17 Classe Open
le atlete:
xxxxxxx - tess xxxxxxxx contrassegnata con il n° di gara **350**, appartenente all'Asa xxxxxxxx - cod xxxxxxxx,
xxxxxxx - tess xxxxxx, contrassegnata con il n° di gara **297**, appartenente all'Asa xxxxxxxxxa - cod xxxxxxxx,
xxxxxxx - tess xxxxxxxx contrassegnata con il n° di gara **415**, appartenente all'Asa xxxxxxxx - cod xxxxxxxx,
xxxxxxx - tess xxxxxxxx contrassegnata con il n° di gara **393**, appartenente all'Asa xxxxxxxx - cod xxxxxxxx
seppur richiamate dal Direttore di gara, si presentavo in pista per disputare il turno successivo, senza aver provveduto ad adeguare un'irregolarità nell' abbigliamento inerente alle coulottes,
- Considerato che il comportamento delle atlete suddette, contravviene a quanto previsto dagli artt. 17 e 17.1 del RASF – Parte tecnica Generale;
- Considerato inoltre che della violazione ascritta ai propri tesserati è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, l'Asa di appartenenza
- Rilevato infine che l'ufficiale di gara xxxxxxxxx - tess xxxxxxxxx veniva sorpreso durante la pausa pranzo ad usare il cellulare, senza l'autorizzazione del Direttore di Gara, sebbene quest'ultimo avesse ricordato nel briefing pre-gara tra le altre, le norme che regolano proprio l'utilizzo del cellulare;
- Considerato che il comportamento dell'Ufficiale di Gara Prezioso Giovanni contravviene a quanto disposto dagli 10 comma 4 e 10.1.7 comma 12 del RASF - Parte Tecnica Generale;
- Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

di infliggere alle atlete: xxxxxxxx - tess xxxxxxxx , xxxxxxxx - tess xxxxxxxx, xxxxxxxxx - tess xxxxxxxxx e xxxxxxxxx - tess xxxxxxxx la sanzione dell'ammonizione con diffida;
di infliggere alle Asa: xxxxxxxx - cod xxxxxxxxx, xxxxxxxx - cod xxxxxxxx, xxxxxxxx - cod xxxxxxxxx e xxxxxxxx - cod xxxxxxxx la sanzione dell'ammenda di Euro 100,00 (cento/euro);



Di infliggere all'Ufficiale di gara xxxxxxxx – tess. xxxxxxxx la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre.

Le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate entro 30 gg. dalla sua pubblicazione, con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro -Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J010050330900000008857-

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma, 26 gennaio 2024

Il segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli